

REGIONE BASILICATA

C.U.G.

***Comitato Unico di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni***

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) della Regione Basilicata, istituito con Determinazione dirigenziale n. 11A2.2017/D.01093 del 25/10/2017 ai sensi dell'art. 57 del D.lgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 21 legge 183/2010, per l'assolvimento dei compiti attribuitigli, in conformità con le previsioni normative e tenuto conto delle "Linee Guida" emanate il 04 marzo 2011 dal Ministro per la P.A. e l'Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità, adotta il seguente Regolamento interno per la disciplina delle modalità di funzionamento.

Art. 1

Istituzione e finalità

Il C.U.G. si propone di favorire la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti di lavoratrici e lavoratori, al fine di ottimizzare la produttività migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative.

Art. 2

Composizione e sede

- 1) Il C.U.G. è unico ed esplica la propria attività nei confronti di tutto il personale dipendente.
- 2) Il Comitato, sulla base di quanto previsto dalla norma, è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, in modo da assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi.
- 3) Per ogni componente titolare è previsto un componente supplente. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del C.U.G. solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.
- 4) I componenti sono nominati con atto del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale, contestualmente alla nomina del Presidente.
- 5) Nella prima riunione utile il Comitato elegge, a scrutinio palese e a maggioranza dei componenti, il Vice Presidente, componente rappresentante di parte sindacale, e il Segretario.
- 6) Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione, presso le sedi della Regione Basilicata.

Art. 3

Durata e cessazione dall'incarico

- 1) Il Comitato dura in carica quattro anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di nomina. I suoi componenti, dopo la scadenza, continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.
- 2) I componenti possono essere rinnovati una sola volta.
- 3) La cessazione dall'incarico di componente del Comitato può avvenire:
 - per cessazione del rapporto di lavoro (qualora la nomina avvenga su designazione dell'Amministrazione);
 - per dimissioni volontarie;
 - per decadenza, in caso di assenza senza giustificato motivo ad almeno quattro riunioni consecutive.

Art. 4

Compiti del Presidente

- 1) Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.
- 2) Il Presidente cura i rapporti del Comitato con i competenti organi e con gli Uffici della Regione Basilicata, stabilisce le modalità di attuazione delle iniziative deliberate dal Comitato.

Art. 5

Compiti del Vicepresidente

- 1) Il Vicepresidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, svolge le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un determinato periodo.
- 2) In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, presiede il Comitato il componente più anziano d'età.

Art. 6

Compiti del Segretario

- 1) Il Segretario garantisce il supporto necessario al funzionamento del C.U.G. cura l'invio delle convocazioni delle riunioni e del materiale relativo agli argomenti indicati nell'ordine del giorno; redige il verbale di ogni seduta; tiene l'Archivio del CUG (verbale delle sedute, corrispondenza interna/esterna etc.) supporta il Comitato per gli aggiornamenti e gli approfondimenti normativi e giurisprudenziali nelle materie di competenza del C.U.G..
- 2) In caso di assenza del Segretario, le funzioni sono svolte da un Componente del Comitato indicato dal Presidente o dal Comitato stesso.

Art. 7

Competenze

- 1) Il Comitato esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, come definiti nelle "Linee Guida" emanate il 04 marzo 2011 dal Ministro per la P.A. e l'Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità, nell'ambito delle competenze demandate ai sensi dell'art. 57 c. 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ovvero in materia di fenomeni di mobbing.
- 2) I compiti propositivi sono i seguenti:
 - a. predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra donne e uomini;
 - b. promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
 - c. trattazione dei temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
 - d. iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
 - e. analisi e programmazioni di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
 - f. diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
 - g. azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;

- h. azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing.
- 3) I Compiti Consultivi vengono esercitati formulando pareri su:
 - a. progetti di riorganizzazione;
 - b. piani di formazione del personale;
 - c. orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
 - d. criteri di valutazione del personale;
 - e. contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.
 - 4) I compiti di verifica vengono espletati nei riguardi di:
 - a. risultati di azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
 - b. esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
 - c. esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing;
 - d. assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nella promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.
 - 5) Il C.U.G. promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.

Art. 8

Modalità di funzionamento

- 1) Il Comitato si riunisce almeno quattro volte nel corso dell'anno e comunque ogniqualvolta ritenuto necessario.
- 2) Le sedute del Comitato sono valide purché alla riunione intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.
- 3) I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del C.U.G. solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari e intervengono con piena autonomia, senza vincoli o deleghe da parte del componente effettivo.
- 4) Il Comitato è convocato dal Presidente a mezzo di posta elettronica, almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta ed almeno tre giorni prima in caso di convocazione d'urgenza. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
- 5) L'ordine del giorno è formulato dal Presidente, anche sulla base delle eventuali segnalazioni dei componenti.
- 6) In caso di impossibilità a partecipare alla riunione, è cura del componente effettivo comunicare, di norma tre giorni prima della riunione, la sua assenza al Presidente il quale provvede alla convocazione del supplente designato.
- 7) Le decisioni in merito agli argomenti trattati sono poste ai voti dal Presidente e sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.
- 8) Ai lavori del Comitato potranno essere ammessi dal Presidente, ove ritenuto necessario dallo stesso Comitato e senza diritto di voto, soggetti non facenti parte dei ruoli amministrativi o dirigenziali ed esperti.
- 9) Delle sedute del Comitato viene redatto apposito verbale in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trasmesso ai componenti effettivi e ai componenti supplenti del

C.U.G.. Eventuali osservazioni devono pervenire almeno due giorni prima della seduta successiva, nella quale il verbale sarà approvato e sottoscritto.

- 10) Le deliberazioni approvate sono inoltrate all'Ufficio del Personale della Giunta e del Consiglio regionale, al Dirigente generale del Dipartimento Presidenza della Giunta, anche in qualità di Presidente della Delegazione Trattante, e al Dirigente generale del Consiglio regionale, per le successive valutazioni, nonché ad eventuali altri Uffici regionali interessati.
- 11) Il C.U.G. è automaticamente sciolto quando, convocato per quattro volte consecutive, non raggiunge il quorum richiesto per la validità delle sedute.
- 12) I componenti del C.U.G. che risultano assenti senza giustificato motivo per quattro riunioni consecutive sono dichiarati decaduti, previa deliberazione del Comitato, con atto del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale.
- 13) Qualora un componente venga a mancare per dimissioni o decadenza, subentra quale componente effettivo il supplente individuato nella determinazione istitutiva ovvero, ove non disponibile, il Comitato è integrato con le stesse modalità utilizzate per la costituzione, dal soggetto competente alla nomina.
- 14) L'attività svolta dai dipendenti in seno al Comitato è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e viene svolta nell'orario di lavoro.
- 15) Le risultanze dell'attività del Comitato, la documentazione prodotta ed ogni altra informazione ritenuta utile sono pubblicati sul sito internet istituzionale nell'apposita area dedicata all'attività del C.U.G..
- 16) La pubblicazione del materiale è curata dal Segretario del C.U.G. che deve provvedere all'aggiornamento della suddetta area web, deputata a diffondere le informazioni, le azioni promosse ed i risultati ottenuti dal Comitato.
- 17) Ogni comunicazione, segnalazione o richiesta potrà essere trasmessa al Comitato alla casella di posta elettronica individuata dall'Amministrazione.
- 18) L'accesso ai dati del Comitato sarà consentito, a cura del Presidente, a chiunque ne abbia motivato interesse, nel rispetto della disciplina vigente in materia di accesso agli atti e di tutela dei dati personali.

Art. 9

Gruppi di lavoro e altre articolazioni del C.U.G.

- 1) Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in Commissioni o Gruppi di lavoro.
- 2) Il numero dei componenti dei gruppi di lavoro viene stabilito in relazione all'attività da svolgere ma è garantita la composizione paritetica (Amministrazione /OO.SS).
- 3) Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Art.10

Segnalazioni

- 1) Il C.U.G. esamina le eventuali segnalazioni pervenute in forma scritta e procede ai fini dello svolgimento dei compiti di cui ai precedenti art. 7, punti 2) e 4).

Art. 11
Deliberazioni

- 1) Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto. Hanno diritto al voto i componenti effettivi ovvero, in loro assenza, i componenti supplenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti.
- 2) Le votazioni inerenti persone sono espresse in forma segreta.

Art. 12
Relazione annuale

- 1) Il Comitato redige, entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale della Regione Basilicata riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing). La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti sui predetti temi:
 - dall'amministrazione e dal datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2009;
 - dalla relazione redatta dall'amministrazione ai sensi della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante “misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”.
- 2) La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'Amministrazione regionale, alla Commissione Regionale Pari Opportunità e al/alla Consigliere/a Regionale di Parità.
- 3) Il Comitato rende note pubblicamente ai lavoratori, per realizzare la massima divulgazione con le modalità ritenute più opportune, le attività svolte ed i risultati ottenuti.

Art. 13
Dimissioni dei componenti

- 1) Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso che ne dà comunicazione all'Ufficio competente per la nomina del C.U.G., al fine di consentirne la sostituzione.
- 2) Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.
- 3) Il Presidente comunica in forma scritta le proprie dimissioni al Comitato e all'Ufficio competente per la nomina del C.U.G.

Art. 14
Rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione

- 1) I rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione regionale sono improntati ad una costante ed efficiente collaborazione.
- 2) L'Amministrazione mette a disposizione del Comitato le risorse umane e strumentali per garantire le finalità previste dalla legge.
- 3) Gli Uffici della Regione Basilicata forniscono al Comitato tutti gli atti, le informazioni e la documentazione necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti

Art. 15
Rapporti con organi e organismi

- 1) Per la realizzazione delle attività di competenza, il Comitato si raccorda, qualora necessario, con altri Enti, Istituti o Comitati aventi analoghe finalità.

- 2) Il Comitato si rende disponibile a collaborare, in particolare e per quanto di specifica competenza di ciascun soggetto, con:
- Consiglieri Nazionale, Regionale, Provinciali di Parità e con la Commissione Regionale per le pari opportunità del Consiglio Regionale della Basilicata (CRPO);
 - UNAR — Ufficio Nazionale antidiscriminazioni razziali costituito presso il Dipartimento delle Pari Opportunità;
 - L'Organismo Indipendente di Valutazione.

Art. 16

Approvazione e modifiche del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Basilicata nell'apposita area dedicata all'attività del C.U.G. ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
- 2) Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza dei componenti del Comitato.
- 3) Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale della Regione Basilicata nell'apposita area dedicata all'attività del C.U.G. ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della loro pubblicazione.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

Il Regolamento viene trasmesso agli Organi di indirizzo Politico della Giunta regionale e del Consiglio regionale per la presa d'atto e per gli adempimenti di competenza.